

PROPOSTA DI LEGGE


deede 3

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 3

Al comma 2 dell’articolo 3, sopprimere le parole *“Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno di un’area naturale protetta, il contributo alle realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Come sottolineato nell’ATN si esprimono dubbi in merito alla possibilità di impegnare gli enti gestori delle aree naturali protette a concedere il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione ai soggetti che esercitano le proprie attività all’interno dell’area, soprattutto nel caso in cui si tratti di enti nazionali.

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI
A CARICA DEL BILANCIO REGIONALE.

Emendamento all'art. 3

estratto

Il comma 4 è sostituito dal seguente ~~comma~~ comma

“ Il contributo finanziario per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti e colture, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo e alla interazione del proprio reddito, ~~sono~~ è concesso anche ai richiedenti che non sono titolari di partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola, alla misura del 50% .”

Ukom

estratto 4

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 1 dell'articolo 4 le parole “o, previa delega, da enti delegati da essa individuati,” sono soppresse e sostituite con le seguenti “ su parere dell'ISPRA, nel rispetto dell'articolo 19 della legge 157/1992. In particolare, le misure ordinarie di controllo sono attuate, qualora sia verificata dall'ISPRA l'inefficacia dei metodi ecologici, secondo i seguenti criteri.”.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

L'art. 19 della l. 152/1992 e l'art. 31 della l.r. 59/2017 prevedono che sia solo la Regione ad autorizzare le misure di controllo senza possibilità di alcuna delega. Inoltre, in ogni caso le misure di controllo devono essere adottate previo parere dell'ISPRA e solo nel caso in cui sia verificato il fallimento dell'adozione in via prioritaria dei metodi ecologici.

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

Emendamento aggiunto all'art. 4.

Dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunto
la seguente nuova lettera: ~~g)~~

“d) lo stesso in opere di trappole o di
altri mezzi ritenuti efficaci,
reclamati autorizzati;

esperto

Umanità ~~Aspa~~ Jan

a f

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

rispetto

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 5

Al comma 2 dell’articolo 5, sopprimere la lettera d).

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

La previsione di intervenire con attività di controllo sulle forme inselvatichite delle specie domestiche è in contrasto con il comma 2 dell’art. 19 della 157/1992 che delimita l’ambito degli interventi di controllo alla sola fauna selvatica. La prevenzione del randagismo degli animali d’affezione è invece affidata, dalla l. 281/1991, alle ASL.

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE


PROPOSTA DI LEGGE

rispetto 8

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 7

Al comma 3 dell’articolo 7, sopprimere la parole *“ove necessario”*.



Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

estratto

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 8

I commi 1, 2, 3,4 e 5 dell’articolo 8 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“1. L’individuazione dei beneficiari, delle colture e delle opere ammissibili al risarcimento e i criteri e le modalità per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e alle attività di acquacoltura sono definiti con deliberazione dalla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui al comma 3 e le competenti commissioni consiliari.

2. I risarcimenti vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, ai sensi dell’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al Regolamento UE 1408/2013, in materia di aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo.


3. La Regione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della l. 157/1992, istituisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per la gestione del fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria di cui all’articolo 52 della l.r. 59/2017, composto da:

- a) dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) n. 6 rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) n. 6 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, avendo riguardo dell’esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.

La Giunta regionale provvede, con regolamento, a disciplinare la gestione del fondo di cui all’articolo 52 della l.r. 59/2017 e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

4. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare entro 8 giorni i danni alla Sezione regionale competente che, tramite proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato, in modo da assicurare terzietà rispetto al soggetto danneggiato, procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni. Nel caso di predazione di capi di bestiame o di prodotti di imminente raccolta per i quali è necessario l’accertamento tempestivo dell’evento le verifiche sono condotte entro 7 giorni dalla segnalazione. La deliberazione di cui al comma 2 definisce la modulistica, le procedure di verifica e le tempistiche, determina gli importi da liquidare sulla base delle vigenti tabelle di produttività e prezzi e stabilisce le modalità di liquidazione dei danni.

5. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sul fondo di cui all’articolo 52 della l.r. 59/2017 al quale affluisce una percentuale dei proventi delle entrate rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51 comma 3, lettera a) della l.r. 59/2017, e sugli ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale e nel momento in cui sia resa disponibile la copertura finanziaria. Gli indennizzi sono corrisposti entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione delle istanze.”

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

10
decaduto


PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 8

Al comma 4 dell’articolo 8 le parole *“dall’Ente gestore della zona in cui si è verificato il danno”* sono soppresse.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.


13
-a tirato

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 12

Al comma 1 dell’articolo 12 dopo le parole “*le spese sostenute per*” aggiungere “*la raccolta, il trasporto e*”.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.


19
articolo

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 12

Al comma 2 dell’articolo 12 dopo le parole “*gli animali morti*” aggiungere “*tramite sotterramento nella propria azienda*”.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ULTERIORI ONERI
A CARICA DEL BILANCIO REGIONALE.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare

La Puglia con Emiliano

17
cetrato

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico".

Emendamento n. 1

Articolo effratto

Controllo dei colombi liberi urbani.

1. Le aziende ASL, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le aziende ASL competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le aziende ASL vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Il Consigliere regionale
Paolo Pellegrino

*La medesima proposta non comporta
impugnare gli art. 1, 2 e 3
del bilancio regionale -*